

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 25 settembre 2002, prot. n. 10316/1.3.17

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, comma 1, n. 4. Incompatibilità alla carica di sindaco per lite pendente promossa da un familiare.

Codesto Comune ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine all'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in capo al sindaco, per una lite pendente promossa da un familiare.

Secondo la norma citata, non può ricoprire la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia.

La causa di incompatibilità per l'esistenza di una lite pendente tra l'ente e l'amministratore locale si realizza allorché ha inizio un giudizio civile o amministrativo che veda i due soggetti assumere la qualità di parti contrapposte¹, intendendo per "parte" il soggetto del rapporto, naturale destinatario degli effetti del processo².

Il fondamento di questa ipotesi di incompatibilità è il pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite pendente possa orientare le scelte dell'amministratore locale in pregiudizio dell'ente amministrato o comunque possa ingenerare, all'esterno, sospetti al riguardo³.

Nei confronti del candidato, infatti, la causa di incompatibilità di cui trattasi deve riferirsi non a un conflitto soltanto indiretto tra l'eletto e l'ente territoriale, ma esclusivamente ad un rapporto litigioso del quale sia parte l'eletto in persona propria⁴.

In base al principio generale secondo il quale il motivo di ineleggibilità o incompatibilità non può essere imputato a chi non ne sia stato causa con il proprio comportamento, non vi è dubbio che non possa attribuirsi la condizione di litispendenza al soggetto che non sia direttamente e personalmente interessato alla controversia.

Non essendo, inoltre, le disposizioni legislative relative alle cause di incompatibilità, suscettibili di interpretazione estensiva, la pendenza di una lite con il comune, da parte degli altri componenti del nucleo familiare, non può pertanto considerarsi come causa ostativa all'esercizio della carica di sindaco.

La Corte di Cassazione ha così ritenuto non sussistere la causa ostativa per lite pendente nei confronti del candidato il cui padre abbia lite vertente con il Comune, a meno che alla di lui morte il figlio prosegua in qualità di erede la lite⁵.

La posizione dell'amministratore non viene pertanto a determinare una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, punto 4, del Testo Unico. La fattispecie considerata sembra rientrare semmai nel dovere di astensione di cui all'art. 78, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, che precisa che gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Il Consiglio di Stato⁶ ha rilevato come l'obbligo per i consiglieri comunali di astenersi dal prendere parte a deliberazioni alle quali possono essere direttamente interessati è regola assoluta che, in quanto dettata al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, non ammette deroghe o eccezioni e ricorre ogni qualvolta l'affare trattato sia tale da suscitare un interesse proprio di un consigliere o di una persona a lui legata da vincoli di parentela.

¹ Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 3 dicembre 1981, n. 6404.

² Tribunale di Napoli, 15 luglio 1981.

³ Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 17 dicembre 1998, n. 12627.

⁴ Enrico Maggiora, "Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell'ente locale", 2000, Giuffrè, pag. 160.

⁵ Cassazione Civile, sez. I, 8 maggio 1987, n. 4243. Cfr. anche Cassazione Civile, Sez. I, 26 ottobre 1977, n. 4593, in cui è stata ritenuta esistente la lite pendente tra il Comune e la madre dell'eligendo, in ordine ad un terreno da costei donato successivamente al figlio, con riserva di usufrutto, in quanto gli effetti della vicenda processuale vengono a prodursi indirettamente nella sfera dell'eligendo.

⁶ Sez. V, 6 novembre 1983, n. 813; Sez. IV, 20 settembre 1993; Sez. IV 23 maggio 1994, n. 437; Sez. IV, 12 dicembre 2000, n. 6586.